



Ministero dell'Istruzione

IL MINISTRO

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, rubricato “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, mediante il quale sono istituiti il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti delle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, l’articolo 21;
- VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all’articolo 1, comma 616, prevede che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche sia attribuito a due revisori dei conti, nominati dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero dell’istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici, composti da almeno quattro istituzioni;
- VISTO il successivo comma 616 *bis* dell’articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 2006, n. 296, inserito con il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.135, secondo cui “*revisori di cui al comma 616 sono tenuti allo svolgimento dei controlli ispettivi di secondo livello per i fondi europei, nonché a ogni altra verifica e controlli richiesti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dal Ministero dell’economia e delle finanze*”;
- VISTO l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con legge 15 luglio 1994, n. 444, che dispone che “*Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante il riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e, in particolare gli articoli 1 e 2, che disciplinano i controlli di regolarità amministrativa e contabile nelle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modificazioni, concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa nelle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 2, 19, 20 e 21;



Ministero dell'Istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto ministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la direttiva n. 102 del 30 dicembre 2010 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per disciplinare l'istruttoria del procedimento di nomina e revoca dei revisori dei conti presso le istituzioni scolastiche statali e di indirizzo dell'attività degli stessi;
- VISTO il decreto del Ministro del 17 maggio 2022, n. 115, relativo alla nomina dei revisori dei conti, triennio 2022-2025;
- VISTO la riorganizzazione degli Ambiti territoriali scolastici relativi alle attività di revisione disposta dagli Uffici scolastici regionali a seguito dei piani di dimensionamento adottati dalle Regioni ai sensi del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- RITENUTO necessario dover procedere alla nomina dei revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 617, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2022-2025, per gli ambiti revisorili vacanti di cui al succitato D.M. n. 115/2022;

DECRETA

Articolo 1

A decorrere dalla data del presente decreto è conferito, per il triennio 2022-2025, l'incarico di revisore dei conti in rappresentanza del Ministero dell'istruzione presso le istituzioni scolastiche che compongono l'Ambito Territoriale Scolastico revisorile, come indicato nell'*Allegato A*, che è parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

L'Istituto scolastico capofila provvede alla corresponsione del compenso e dei rimborsi delle spese previsti per lo svolgimento dell'incarico di revisore dei conti, secondo le norme in vigore.

Articolo 3

Il presente decreto verrà pubblicato, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche, nella sezione Amministrazione Trasparente, sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione.

IL MINISTRO
Prof. Patrizio Bianchi



Ministero dell' Istruzione

Allegato A – Elenco revisori Nominati

Regione	Ambito	Istituto Capofila	Cognome	Nome
CAMPANIA	NA147	NAEE355007	D'AVANZO	BIANCA FILOMENA
FRIULI VENEZIA GIULIA	TS036	TSIS00400D	PERTOT	SARA
FRIULI VENEZIA GIULIA	UD052	UDIC84100A	ADDANTE	PATRIZIA
LOMBARDIA	BS013	BSPS11000A	AMELOTTI	SIMONA
LOMBARDIA	LO007	LOIC80800N	BONIFACIO	VINCENZO
VENETO	VE023	VETF04000T	MOZZATO	DIANA
VENETO	VI009	VITD05000D	FAVARO	STEFANO